



## CITTÀ DI BRA

Ripartizione Socioscolastica Culturale

### DISCIPLINARE PER

l'accesso al FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE

DI CUI AL D.L.102/2013 CONVERTITO CON L.124/2013

E DI CUI ALLA D.G.R. N. 36-1750 DEL 13.07.2015 E ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 119 DEL  
17/05/2016 E S.M.I.

Anno 2016

#### A - REQUISITI DI ACCESSO

##### **A.1) Morosita' incolpevole e criteri di individuazione(art.2 D.l. 14.05.2014)**

1. Per morosita' incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilita' a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare.

2. La perdita o la consistente riduzione della capacita' reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause:

perdita del lavoro per licenziamento;

accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;

cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

cessazioni di attivita' libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita' dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

*La situazione di sopravvenuta impossibilita' a provvedere al pagamento del canone è accertata dal Comune, su esame dell'apposita Commissione comunale, e, in linea di principio, può essere dichiarata quando la sopravvenuta riduzione comporta per il nucleo familiare del richiedente il possesso di un reddito residuo inferiore alla soglia di povertà assoluta prevista dall'Istat:*

*(<http://www.istat.it/it/prodotti/contenutiinterattivi/calcolatori/soglia-di-poverta>).*

## **A.2. Requisiti per l'accesso ai contributi (art.3 D.l. 14.05.2014)**

- a) avere un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- b) essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- c) essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- d) avere la cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possedere un regolare titolo di soggiorno.

## **A.3. Esclusione (art.3 D.l. 14.05.2014)**

Assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella Provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, da parte del richiedente ovvero di un componente del nucleo familiare.

## **A.4. Criterio preferenziale (art.3 D.l. 14.05.2014)**

Presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne
- ovvero minore
- ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%
- ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

## **B. POSSIBILI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO (art.5 D.l. 14.05.2014)**

- a) Inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che **sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato**;
- b) Inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un **deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione**. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- c) Inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la **disponibilità** di quest'ultimo a consentire il **differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile**.

Il contributo a ristoro anche parziale della morosità incolpevole accertata può essere liquidato dal Comune direttamente al proprietario.

Ai contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato sono assimilati i contratti di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di cooperativa edilizia con esclusione di quelli con clausola di proprietà differita.

La sottoscrizione dei nuovi contratti a canone concordato avviene con il supporto, laddove esistenti, dell'attività svolta dagli sportelli comunali "Agenzie sociali per la locazione".

### **C. DIMENSIONAMENTO DEI CONTRIBUTI (art.4 D.l. 14.05.2014)**

<i>Tipologia intervento</i>	<i>Contributo massimo erogabile</i>
- Inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato	€ 8.000,00
- Inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione	€ 1.500,00
- Inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per almeno 1 anno.	€ 2.500,00